

Bruxelles, 16.12.2015
COM(2015) 656 final

2015/0299 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di
Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE
(statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE per integrare in quest'ultimo il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento¹.

Motivazione degli adattamenti richiesti relativi all'integrazione del regolamento (UE) 2015/359 nell'accordo SEE

Disposizione pertinente

Articoli 3 e 5; fornitura di dati in materia di assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2), assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2) e regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3).

Motivazione e soluzione proposta

Nel Liechtenstein non sono disponibili, e non sono pertinenti a livello nazionale, informazioni in materia di assistenza diurna (terapeutica, di riabilitazione, di lunga durata) e di regimi di finanziamento da parte delle imprese. Conformemente al principio 11 del codice delle statistiche europee, queste ultime devono soddisfare le esigenze degli utenti; i programmi di lavoro per Eurostat e quelli degli istituti nazionali di statistica devono soddisfare le esigenze prioritarie e tenerne conto. Questo significa, per contro, che i dati statistici che non rispondono alle esigenze degli utenti non dovrebbero essere raccolte.

HC.1.2, HC.2.2, HC.3.2 – Dati sull'assistenza diurna (terapeutica, di riabilitazione, di lunga durata)

Nel Liechtenstein i fornitori di prestazioni sanitarie registrano i dati relativi alle proprie attività solo nelle categorie "cure ospedaliere" o "cure ambulatoriali". Poiché la distinzione tra cure ambulatoriali e assistenza diurna non è corrente, non sono disponibili dati al riguardo. Tuttavia, l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2) rientra nell'assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) rientra nell'assistenza ambulatoriale di riabilitazione (HC.2.3) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2) rientra nell'assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3).

Si propone pertanto il seguente adattamento:

"Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati distinti riguardanti l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2), che sono compresi nei dati forniti in materia di assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), assistenza ambulatoriale di

¹ GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6.

riabilitazione (HC.2.3) e assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3) rispettivamente."

HF.2.3 – Regimi di finanziamento da parte delle imprese

Nel Liechtenstein non sono disponibili informazioni sui regimi di finanziamento da parte delle imprese. Poiché, inoltre, la spesa sanitaria nelle imprese rappresenta una percentuale molto esigua della spesa sanitaria totale, la raccolta di tali informazioni rappresenterebbe un onere sproporzionato. L'esenzione dal fornire dati riguardanti l'HF.2.3 concessa al Liechtenstein sarà oggetto di un continuo riesame ad opera delle parti contraenti del SEE sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio statistico del Liechtenstein, il quale informerà Eurostat qualora le spese per regimi di finanziamento da parte delle imprese non potessero più considerarsi trascurabili.

Si propone pertanto il seguente adattamento:

"Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati riguardanti i regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3). Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE ogniqualvolta i dati forniti dal Liechtenstein dimostrino che le spese relative ai regimi di finanziamento da parte delle imprese nel Liechtenstein non sono più trascurabili."

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994¹, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo² ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento 2015/359/UE³ della Commissione. Poiché nel Liechtenstein non sono disponibili informazioni riguardanti l'assistenza diurna e i regimi di finanziamento da parte delle imprese, nonché l'assistenza ambulatoriale e diurna, è opportuno che il paese sia esentato dal fornire tali dati.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³ Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*